

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

### **"TRENTO ENERGIA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (TECER)"**

#### **Art. 1 - Denominazione-sede-durata**

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "Trento Energia Comunità Energetica Rinnovabile" (in sigla "Trento Energia CER" o "TECER"), di seguito indicata anche come "Associazione", è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS") e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni. L'Associazione si costituisce altresì quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione dei D.Lgs. n. 199 e n. 210 del 8 novembre 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS", dovranno essere inseriti nella denominazione sociale e di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento (TN), Loc. Vason, 70. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

#### **Art. 2 - Finalità e attività di interesse generale**

1. L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (CTS) e, più precisamente, quelle relative a:
  - a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (lett. e);
  - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lett. i);
  - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lett. w).
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

3. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e, in particolare, intende:
  - a) l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  - b) sensibilizzare alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo sostenibile;
  - c) valorizzare il territorio in ottica di promozione delle risorse naturali, culturali e sociali e di tutela del patrimonio e delle tradizioni;
  - d) promuovere il lavoro di rete e implementare nuove sinergie tra Comunità, Privato, Pubblica amministrazione ed Istituzioni scolastiche.
4. L'Associazione si costituisce quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione dei D.Lgs. n. 199 e n. 210 dell'8 novembre 2021 e dei relativi provvedimenti attuativi.

### **Art. 3 - Altre attività**

1. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
2. In particolare, l'Associazione può:
  - a) associarsi ad altri enti giuridici che perseguono finalità istituzionali analoghe o complementari;
  - b) collaborare con le Amministrazioni pubbliche attivando forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, partenariati e convenzioni.
3. L'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

### **Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

### **Art. 5 – Associati**

1. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
2. I membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti

territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

3. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali (ivi comprese le amministrazioni comunali), gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, tutte le amministrazioni locali (inserite nell'elenco divulgato dall'ISTAT ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.) che sono ubicate negli stessi comuni in cui si trovano gli impianti, nonché gli enti giuridici i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
4. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale ovvero che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.);
5. Le PMI possono partecipare purché la partecipazione non sia l'attività principale e purché il codice ATECO prevalente sia diverso dai codici da 35.11.00 a 35.14.00.
6. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal relativo organo amministrativo.
7. La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
8. La partecipazione degli associati all'Associazione prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.
9. Il numero dei soci è illimitato.
10. Nei limiti indicati all'articolo 31 del D.Lgs. n. 199 del 2021, possono assumere la qualifica di associati i soggetti (comprese le amministrazioni comunali, gli enti territoriali e le autorità locali nonché i soggetti appartenenti a categorie a basso reddito o vulnerabili) che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che appartengono ad una delle seguenti categorie:
  - a) associati consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) su reti elettriche ubicato nel territorio di operatività dell'Associazione;
  - b) associati produttori: produttori intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività dell'Associazione, nei limiti di cui all'art. 31 del D.lgs. 199/2021;
  - c) associati prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) su reti

elettriche e intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività dell'Associazione;

d) associati sostenitori: persone fisiche o giuridiche che aderiscono all'Associazione pur non avendo i requisiti descritti per produttori, consumatori o prosumer.

11. Tutti i soci che sono iscritti da almeno 30 (trenta) giorni nel libro degli associati possono partecipare alle assemblee, votare su tutti gli argomenti all'ordine del giorno ed essere eletti alle cariche sociali, qualora siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti dal presente statuto o dalla legge.

12. Essi hanno, inoltre, il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 CTS, con le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

### **Art. 6 - Procedura di ammissione**

1. Chi si trova in possesso dei requisiti può presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di avere interesse a partecipare alle attività proposte dall'associazione, di dividerne le finalità, di impegnarsi a rispettarne lo statuto e di appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 31 del D.Lgs. 199/2021.

2. Per i soci diversi dalle persone fisiche, la domanda di ammissione dev'essere sottoscritta dal legale rappresentante.

3. Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibera, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda stessa.

4. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

5. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

### **Art. 7 Diritti e obblighi dei soci**

1. I soci hanno diritto di:

a) partecipare all'Assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno 30 (trenta) giorni, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali;

b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;

c) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla società nei modi e nei termini fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;

d) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale;

e) esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 CTS, con le modalità che verranno stabilite

- con apposito regolamento del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.
2. Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, gli associati sono obbligati:
    - a) al versamento dell'eventuale quota associativa;
    - b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
    - c) al conferimento all'Associazione o a soggetto da questa delegato di specifico mandato per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al Gestore Servizi Energetici (GSE), secondo quanto previsto e disciplinato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2020 o dalla disciplina di attuazione del D.Lgs. n.199 del 2021;
    - d) a comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione riferita alle proprie utenze energetiche appartenenti alla configurazione della comunità energetica di riferimento;
    - e) se produttore o prosumer, a mettere a disposizione dell'Associazione, nei termini e nelle modalità stabilite dalle vigenti disposizioni, i relativi impianti o comunque a far rilevare ai fini della condivisione la parte di energia eccedente l'auto-consumo prodotta dalle unità di produzione registrate all'interno della comunità energetica di riferimento.
  3. Mediante la sottoscrizione di appositi accordi contrattuali, l'associato può mettere a disposizione anche a titolo gratuito dell'Associazione i propri impianti o i propri immobili od ogni altra risorsa al fine di realizzare lo scopo sociale e lo scambio mutualistico, fermo restando che tutti gli impianti di produzione di energia devono essere nella disponibilità e controllo della CER. L'accordo contrattuale dovrà prevedere che ciascun impianto viene esercitato dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della medesima e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.
  4. Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio degli associati è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o a mezzo PEC, all'Associazione.
  5. L'associato è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione all'Associazione.

## **Art. 8 Mandato all'accesso al servizio di valorizzazione**

1. Gli associati individuano l'Associazione quale Referente della comunità energetica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa. Si dà atto, ai sensi di Legge, che la Comunità Energetica Rinnovabile è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa. È stato quindi individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa; il quale coincide con la Comunità Energetica Rinnovabile.
2. Con l'avvenuta ammissione, l'associato conferisce all'Associazione specifico mandato per la gestione tecnica e amministrativa, in nome e per conto proprio, della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, al trattamento dei dati ed a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio. La validità del mandato si intende operante per tutta la durata del

rapporto associativo ed è irrevocabile fino a che dura il rapporto associativo stesso, ferma restando la possibilità di entrare e uscire liberamente dall'Associazione.

3. Gli associati affidano all'Associazione la gestione delle partite finanziarie in entrata ed in uscita nei confronti di GSE a titolo di incentivo ed eventuale vendita di energia nei confronti di GSE e di soggetti terzi.
4. La comunità energetica può delegare le attività previste nel presente articolo ad un soggetto terzo nel rispetto di quanto previsto nella normativa di riferimento e della relativa disciplina di attuazione. In tale ipotesi il mandato deve essere esplicito anche in relazione alla sua durata, o alle condizioni di rinnovo.

### **Art. 9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata o PEC al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal momento della ricezione della comunicazione da parte del Consiglio Direttivo.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
  - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità;
  - d) morosità nel pagamento dell'eventuale quota associativa.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo nei casi di cui al n. 2 lett. a), b) e c), deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto, salvo norme inderogabili al riguardo.
4. Il provvedimento di esclusione previsto nel caso di cui al n. 2 lett. d), deve essere comunicato per iscritto all'interessato, anche attraverso comunicazione scritta cumulativa per tutti gli associati morosi, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del versamento dell'eventuale quota associativa.
5. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

### **Titolo III - Norme sul volontariato**

#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera

scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

#### **Titolo IV - Organi sociali**

##### **Art.12 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il Presidente;
  - d) l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  - e) l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo, fatta salvo il requisito della maggiore età.
3. Il ruolo di Referente per la gestione tecnica ed amministrativa, previsto all'articolo 8 del presente Statuto può essere svolto dalla persona fisica che, per Statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale dell'Associazione. In alternativa, il ruolo del Referente può essere svolto da: un produttore o cliente finale membro della CER, un produttore "terzo" di un impianto la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352. In questi casi, il soggetto che, per Statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

##### **Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in

regola con il versamento della eventuale quota associativa.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse fino a 3 (tre) deleghe per associato in regola con le quote associative.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera, e-mail o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di:
  - a) seguire la discussione in modo simultaneo;
  - b) intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
  - c) partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al Presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale.

6. L'Assemblea è aperta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e propone ai soci di nominare il Presidente dell'Assemblea e il Segretario verbalizzante.
7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- g) eleggere e revocare l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego all'adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro Organo sociale;
- l) ogni altra competenza riservata all'Assemblea dal Codice del Terzo Settore o da altra normativa applicabile. La competenza è disciplinata in ogni caso altresì dall'art. 25 del Codice del Terzo Settore.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti ed eventuali deleghe, sia in prima che in seconda convocazione.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
  - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/4 (un quarto) più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ed eventuali deleghe.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto e fino a 3 (tre) deleghe, così come previsto dall'articolo 13.2 del presente Statuto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 30 (trenta) giorni, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa-

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti e solo nei casi di votazioni riguardanti le persone. Per l'elezione delle cariche sociali si procede con voto palese, salvo che almeno 1/5 degli associati richieda il voto segreto.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), incluso il Presidente, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il sottoposto a procedure liquidatorie di cui al Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, colui che si trova in amministrazione di sostegno o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto a mezzo lettera, e-mail o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento e che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di:
  - a) seguire la discussione in modo simultaneo;
  - b) intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
  - c) partecipare alla votazione.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il soggetto verbalizzante, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante. In tale ultimo caso, il verbalizzante redige tempestivamente il verbale e lo trasmette al presidente per l'approvazione (salvo che il verbalizzante sia un Notaio). Il Presidente firmerà il verbale alla prima occasione utile, anche in forma digitale.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:
  - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
  - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - e) nominare, nel proprio ambito, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;
  - f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
  - h) decidere l'eventuale quota associativa ~~annuale~~, determinandone l'ammontare, modalità e termini di versamento;
  - i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse previste dall'articolo 3.1 del presente Statuto, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  - o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

### **Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui tale previsione non possa, per qualunque ragione, trovare applicazione, dovrà essere convocata con adeguata tempestività l'Assemblea per la loro sostituzione.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 21 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.
3. Il Presidente dura in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
  - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

#### **Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente**

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1° del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

### **Art. 23 - L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, e secondo quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

2. Il componente dell'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

5. Il componente dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art. 24 - Competenze dell'Organo di controllo**

1. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, è compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

2. L'Organo di controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

3. Nei casi previsti dall'art. 31 co. 1 del Codice del Terzo Settore, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 25 - L'Organo di revisione**

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale.

#### **Art. 26 - Responsabilità degli Organi sociali**

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice civile e dell'articolo 15 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

#### **Titolo V - I libri sociali**

##### **Art. 27 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture, anche in forma digitale:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. L'Associazione deve tenere, anche in forma digitale, il libro delle adunanze e delle

deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

## **Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

### **Art. 28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Le modalità di riparto ai propri associati degli eventuali incentivi sull'energia condivisa incassati dalla CER, sono definite all'interno dell'apposito Regolamento. L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Appendice B Regole operative Decreto CACER e TIAD, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

### **Art. 29 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) quote associative;
  - b) contributi pubblici e privati;
  - c) donazioni e lasciti testamentari;
  - d) rendite patrimoniali;
  - e) attività di raccolta fondi;
  - f) proventi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
  - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo Settore;
  - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

### **Art. 30 - Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione) nonché dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e successivamente depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore nei termini previsti dall'art. 48 del D.Lgs 117/2017.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

### **Art. 31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 co. 1 del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

## **Titolo VIII -Disposizioni finali**

### **Art. 32 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Trento, 19 marzo 2025